



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SESTA – I SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto:

Giacinto BISOGNI - Presidente -  
Clotilde PARISE - Consigliere -  
Laura TRICOMI - Consigliere -  
Guido MERCOLINO - Consigliere Rel. -  
Francesco TERRUSI - Consigliere -

correzione di errore  
materiale

R.G.N. 4740/2021

Cron.

CC – 30/09/2021

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4740/2021 R.G. proposto da

(omissis)

, in qualità di difensore del

(omissis)

C. S.N.C., da sé medesima

rappresentata e difesa, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– *ricorrente* –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE

(omissis)

;

– *intimata* –

per la correzione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 27366/20, depositata il 30 novembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Consigliere Guido Mercolino.



Rilevato che l'Avv. (omissis) , in qualità di difensore del (omissis)

S.n.c., ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 27366/20, emessa il 30 novembre 2020, con cui, nel giudizio di separazione personale svoltosi tra la predetta società e l'Azienda Sanitaria Locale (omissis) , questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione da quest'ultima proposto avverso la sentenza n. 272/18, emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 19 gennaio 2018;

che a sostegno dell'istanza la ricorrente ha dedotto che, nel condannare la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge), questa Corte ha omesso di provvedere in ordine alla richiesta di distrazione delle stesse in suo favore, da lei avanzata nel controricorso;

che l'intimata non ha svolto attività difensiva.

Considerato che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il rimedio esperibile avverso il provvedimento che, nel condannare una parte al pagamento delle spese processuali, abbia omesso di disporre la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dev'essere individuato, in assenza di un'esplicita disposizione di legge, nel procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-*bis* cod. proc. civ.;

che l'esperibilità del predetto rimedio, prevista dall'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. ai fini della revoca della distrazione, nell'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore, trova giustificazione nella natura giuridica della richiesta in esame, non qualificabile come un'autonoma domanda, ponendosi altresì in linea con il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, in quanto consente al difensore di ottenere con maggiore rapidità un titolo esecutivo (cfr. Cass., Sez. Un., 7/07/2020, n. 16037; Cass., Sez. VI, 17/05/2017, n. 12437; 11/



04/2014, n. 8578);

che, nella specie, all'istanza di correzione risulta allegato l'originale del controricorso notificato e depositato dall'Avv. (omissis) in qualità di difensore del (omissis) nel giudizio di legittimità promosso dall'Asl (omissis), nelle cui conclusioni sono espressamente riportate la dichiarazione di avvenuta anticipazione delle spese processuali da parte dell'istante e la conseguente richiesta di distrazione in suo favore;

che è stata altresì prodotta copia autentica dell'ordinanza n. 27366/20, emessa il 30 novembre 2020, dalla cui lettura emerge che questa Corte, nel pronunciare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ha ommesso di prendere in esame la richiesta di distrazione avanzata dal difensore della controricorrente;

che va pertanto disposta la correzione dell'errore materiale, con l'aggiunta della pronuncia di distrazione al dispositivo dell'ordinanza, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese del presente procedimento, la cui natura amministrativa esclude la possibilità di individuare una parte soccombente in senso proprio (cfr. Cass., Sez. VI, 22/06/2020, n. 12184; 4/01/2016, n. 14; 17/09/2013, n. 21213).

### **P.Q.M.**

dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 27366/20, emessa il 30 novembre 2020, nel senso che laddove, nel dispositivo, si legge «condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge», debba invece leggersi ed intendersi «condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. (omissis), antistataria».

Così deciso in Roma il 30/09/2021



Numero registro generale 4740/2021

Numero sezionale 8381/2021

Numero di raccolta generale 41931/2021

Data pubblicazione 29/12/2021

Il Presidente

